

ALLEGATO A



Reg. (CE) n. 1257/1999 – Misura Y del P.S.R. 2000–2006 del Piemonte

**ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA MISURA Y "UTILIZZAZIONE
DI SERVIZI DI CONSULENZA AGRICOLA"**

**RICONOSCIMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI DI
CONSULENZA AGRICOLA.**

Torino, 23.06.2006

1. Premessa

a. Normativa di riferimento.

Il Regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1783/03, prevede, tra l'altro, un sostegno a favore degli agricoltori per aiutarli a sostenere i costi dei servizi di consulenza aziendale che individuano e, ove necessario, propongono miglioramenti per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali.

Il Regolamento (CE) n. 1782/03, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, definisce le caratteristiche che devono possedere i servizi di consulenza aziendale per poter fruire di un sostegno.

Il Regolamento (CE) n. 817/04, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99, ha specificato i criteri generali da adottare per la selezione delle autorità pubbliche e degli organismi privati designati alla fornitura dei servizi di consulenza aziendale.

Il Documento STAR VI/185/250/04 Rev. 4 in riferimento al Reg. (CE) 1783/03, detta le linee guida per il rispetto delle norme.

Con le deliberazioni n. 1-2233 del 21.02.2006 e successiva DGR n. 43-2374 del 13.03.2006, la Giunta regionale del Piemonte ha approvato la modifica del Piano di sviluppo rurale del Piemonte 2000-2006, introducendo la nuova Misura Y – Aiuti per l'utilizzo di servizi di consulenza aziendale (Titolo II, capo V bis, art. 21 quinquies)

Con la Decisione C(2006)1770 – N.CCI 1999IT06GPD002 del 25.04.2006 la Commissione Europea ha approvato la suddetta modifica del Piano di sviluppo rurale del Piemonte 2000-2006 relativa all'introduzione della nuova Misura Y – Aiuti per l'utilizzo di servizi di consulenza aziendale (Titolo II, capo V bis, art. 21 quinquies).

b. Finalità.

La Scheda Misura Y del PSR del Piemonte 2000-2006 prevede, tra l'altro, il riconoscimento, da parte della Regione Piemonte, dei Soggetti erogatori del servizio di consulenza aziendale.

Con le presenti istruzioni vengono impartite le disposizioni per procedere a tale riconoscimento.

Per quanto non citato nel presente testo vale quanto indicato nella sopra indicata scheda di Misura Y del PSR 2000-2006 del Piemonte.

Per quanto riguarda schemi e modelli citati nel testo saranno definiti ed approvati con successiva determinazione dirigenziale e saranno scaricabili dal sito internet della Regione Piemonte subito dopo l'approvazione della determinazione stessa.

2. Requisiti per il riconoscimento dei soggetti erogatori del servizio di consulenza aziendale agricola.

a. Requisiti generali.

Il Soggetto erogatore dei servizi di consulenza agricola deve essere in grado, con personale proprio o convenzionato, di coprire tutti i campi della condizionalità, di cui ai Reg. (CE) n. 1782/03 art. 13, comma 2 e Reg. (CE) 1783/03, art. 21 bis.

Possono richiedere il riconoscimento della Regione Piemonte per la fornitura di servizi di consulenza aziendale i seguenti soggetti privati:

1. Soggetti di livello regionale a cui sono associate, con apposito Statuto, Società od Associazioni che hanno quale scopo la consulenza agricola, operanti a livello di una o più province.

Ai fini del riconoscimento, la domanda presentata in forma associata sarà istruita sommando, per ciascuno dei tre requisiti previsti dalla misura Y del PSR 2000-2006, i punteggi di ciascuna società od associazione che aderisce al Soggetto di livello regionale.

In questo caso la fatturazione del servizio prestato nei confronti dell'agricoltore potrà essere effettuata o dal Soggetto di livello regionale oppure dalle singole Società od Associazioni che operano a livello di una o più province.

2. Società o Associazione che hanno quale scopo la consulenza aziendale agricola operanti a livello di una o più province.

I Soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

1. Risorse in termini di personale qualificato
2. Infrastrutture amministrative e tecniche
3. Esperienza ed affidabilità in materia di consulenza

b. Parametri.

Tali requisiti sono valutati secondo parametri come in appresso indicato.

I Soggetti richiedenti, oltre a raggiungere un punteggio minimo totale di 600 punti devono raggiungere un punteggio minimo, per ciascun requisito, come in appresso indicato:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. RISORSE IN TERMINI DI PERSONALE QUALIFICATO | punteggio minimo: 200 |
| 2. INFRASTRUTTURE AMMINISTRATIVE E TECNICHE | punteggio minimo: 50 |
| 3. ESPERIENZA ED AFFIDABILITA' IN MATERIA DI CONSULENZA | punteggio minimo: 350 |

1. RISORSE IN TERMINI DI PERSONALE QUALIFICATO

	REQUISITO n. 1 RISORSE IN TERMINI DI PERSONALE QUALIFICATO (*)	PARAMETRI	N. TECNICI (**)	N. ANNI DI SERVIZIO PREGRESSO (***) (somma anni dei singoli tecnici)	PUNTEGGIO (****)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	Responsabile tecnico				
a	- almeno 5 anni di esperienza nel campo della consulenza agricola (documentata) (****)	5 punti			
b	- per ogni ulteriore anno di esperienza (documentata)	1 punto			
	Personale tecnico dipendente (****)				
c	- almeno 2 anni di esperienza nel campo della consulenza agricola (documentata)	2 punti			
d	- per ogni ulteriore anno di esperienza (documentata)	1 punto			
	Personale tecnico convenzionato (****)				
e	- almeno 2 anni di esperienza nel campo della consulenza agricola (documentata)	1 punto			
f	- per ogni ulteriore anno di esperienza (documentata)	0,5 punti			
	TOTALE PUNTEGGIO ACQUISITO				

- Note esplicative alla tabella 1:

Nella tabella deve essere indicato il personale tecnico di cui il soggetto erogatore dei servizi di consulenza agricola di cui si prevede l'utilizzo per lo svolgimento dell'attività di consulenza alle aziende agricole, così distinto:

- Personale a Tempo Pieno

- Personale a Tempo Parziale

(*) La qualificazione dei responsabili tecnici e dei tecnici è desumibile dai titoli di studio e dalle esperienze lavorative e formative degli operatori che fanno parte dello staff tecnico e dalle referenze scientifico-professionali delle eventuali imprese e/o enti specializzati e/o liberi professionisti con i quali vengono stipulate apposite convenzioni.

(**) Numero Tecnici:

- Il numero massimo di tecnici dipendenti preso in considerazione per l'attribuzione del punteggio è pari a 100 (in unità piene).
- Il numero massimo di tecnici convenzionati preso in considerazione per l'attribuzione del punteggio è pari a 50 (in unità piene).

(***) N. anni di servizio pregresso:

- Il numero massimo di anni preso in considerazione per l'attribuzione del punteggio è calcolato a partire dall'anno 1988 fino all'anno 2005.

(****) Circa i punteggi (in colonna (4)) saranno calcolati nel seguente modo:

riga a: 5 punti fissi per il responsabile tecnico regionale (deve dimostrare almeno 5 anni di esperienza)

riga b: 1 punto moltiplicato per il numero di anni di esperienza segnalati in più, rispetto ai 5 anni base, in colonna (3)

riga c: 2 punti moltiplicato per il numero di tecnici dipendenti del Soggetto erogatore segnalati in colonna (2)

riga d: 1 punto moltiplicato per il numero di anni di esperienza segnalati in più, rispetto ai 2 anni base, sommati tra tutti i tecnici dipendenti del Soggetto erogatore e segnalati in colonna (3)

riga e: 1 punto moltiplicato per il numero di tecnici convenzionati segnalati in colonna (2)

riga f: 0,5 punti moltiplicati per il numero di anni di esperienza segnalati in più, rispetto ai 2 anni base sommati tra tutti i tecnici convenzionati e segnalati in colonna (3)

Nel caso in cui si disponga di personale tecnico che è utilizzato a tempo parziale il punteggio sarà calcolato riconducendo l'impiego a frazioni di anno: in questo caso sarà assegnato, per ogni periodo trimestrale, il seguente punteggio:

meno di tre mesi:	0 punti (tale personale non viene conteggiato)
da tre a sei mesi:	0,25 punti
da più di sei a nove mesi:	0,50 punti
oltre nove mesi e meno di dodici mesi:	0,75 punti

(****) Ogni Soggetto erogatore svolge l'attività di consulenza aziendale avvalendosi di un responsabile tecnico di livello regionale, degli operatori tecnici e delle eventuali imprese e/o enti specializzati e/o liberi professionisti (partner) con i quali vengono stipulate apposite convenzioni.

L'esperienza lavorativa pregressa del responsabile tecnico di livello regionale e del restante personale tecnico viene documentata mediante la presentazione di un dettagliato curriculum professionale sottoscritto da ciascun interessato.

Il personale tecnico qualificato, dipendente dell'Ente o convenzionato con esso, al fine di fornire consulenza agli agricoltori, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1. Laurea in discipline tecniche agrarie, forestali, veterinarie:

- scienze agrarie;
- scienze forestali;
- medicina veterinaria;
- scienze delle preparazioni alimentari;
- scienze biologiche
- scienze naturali
- laurea triennale nelle discipline di cui sopra;

2. Laurea in discipline economiche:

- Economia e commercio

3. Diplomi in discipline tecniche agrarie:

- perito agrario;
- agrotecnico;
- enologo;

4. Diplomi in discipline economiche:

- indirizzo tecnico commerciale.

Il Responsabile del Soggetto richiedente deve essere dotato di titolo di studio di diploma di scuola media superiore o di diploma di laurea; deve inoltre dimostrare almeno 5 anni di esperienza acquisita nel campo della consulenza agricola.

2. INFRASTRUTTURE AMMINISTRATIVE E TECNICHE

REQUISITO n. 2 INFRASTRUTTURE AMMINISTRATIVE E TECNICHE	PARAMETRI	NUMERO	PUNTEGGIO
a. Sedi operative (*)			
- per ogni sede operativa a livello regionale, interprovinciale o provinciale, con adeguata dotazione di attrezzature informatiche (PC, server, ecc.) e attrezzature per lavori d'ufficio (fotocopiatrice, fax, telefono, ecc.).	10 punti		
- per ogni laboratorio di analisi (es. analisi terreni, mangimi, ecc.)	10 punti		
- per ciascun addetto amministrativo	1 punto		
TOTALE PUNTEGGIO ACQUISITO			

- Note esplicative alla tabella 2:

(*) Il soggetto richiedente deve fornire l'elenco delle sedi operative attraverso le quali intende operare e per ciascuna di esse deve essere segnalata la dotazione di attrezzature informatiche e attrezzature per lavori d'ufficio (fotocopiatrice, fax, telefono, ecc.).

Devono essere segnalati i laboratori di analisi propri o con i quali esiste una convenzione per l'espletamento delle analisi chimiche e/o fisiche di terreni, mangimi, matrici vegetali ed animali, ecc.

Deve anche essere segnalato, per ciascuna sede operativa, il personale amministrativo utilizzato a supporto del servizio di consulenza (Dati anagrafici, titolo di studio, mansione espletata).

3. ESPERIENZA ED AFFIDABILITÀ IN MATERIA DI CONSULENZA

	REQUISITO n. 3 ESPERIENZA ED AFFIDABILITA' IN MATERIA DI CONSULENZA	PARAMETRI (1)
	Per ciascun anno di operatività pregressa del Soggetto richiedente, svolta dal 1988 al 2005, ai sensi di programmi specifici di consulenza aziendale agricola, emanati e finanziati dall'Ente pubblico:	
a	- in favore di almeno n. 50 aziende	0,5 punti
b	- in favore di almeno n. 100 aziende	1 punto
c	- in favore di almeno n. 250 aziende	2,5 punti
d	- in favore di almeno n. 500 aziende	5 punti
e	- in favore di almeno n. 1000 aziende	10 punti
f	- in favore di almeno n. 1500 aziende	15 punti
g	- in favore di almeno n. 2000 aziende	20 punti
h	- in favore di almeno n. 2500 aziende	25 punti
i	- in favore di almeno n. 3000 aziende	30 punti
l	- in favore di almeno n. 3500 aziende	35 punti
m	- in favore di almeno n. 4000 aziende	40 punti
n	- in favore di almeno n. 4500 aziende	45 punti
o	- in favore di almeno n. 5000 aziende	50 punti
p	- in favore di almeno n. 5500 aziende	55 punti
q	- in favore di almeno n. 6000 aziende	60 punti
r	- in favore di almeno n. 6500 aziende	65 punti
s	- in favore di almeno n. 7000 aziende	70 punti
t	- in favore di almeno n. 7500 aziende	75 punti
u	- in favore di almeno n. 8000 aziende	80 punti
v	- in favore di almeno n. 8500 aziende	85 punti
z	- in favore di almeno n. 9000 aziende	90 punti
x	- in favore di almeno n. 9500 aziende	95 punti
y	- in favore di più di n. 10.000 aziende	100 punti

- Note esplicative alla tabella 3:

Al fine di permettere la verifica, da parte della Regione Piemonte, di questo requisito, viene valutata soltanto l'operatività nel periodo 1988 – 2005 nel campo della consulenza aziendale agricola in applicazione di programmi ufficiali emanati e finanziati dalla Pubblica Amministrazione (programmi comunitari, nazionali, regionali, provinciali, ecc.).

Deve essere indicato, distintamente per programma emanato e finanziato dalla Pubblica Amministrazione, e per anno, il numero di aziende assistite e relativo finanziamento previsto.

3. Disposizioni generali

Per quanto riguarda la *tipologia* del servizio di consulenza aziendale si rimanda a quanto indicato nella scheda di Misura Y del PSR 2000-2006 del Piemonte.

Per quanto riguarda l'*incompatibilità*, nel rimandare a quanto indicato nella stessa scheda di misura Y, si fanno le seguenti precisazioni:

L'incompatibilità è estesa a tutti quei soggetti di consulenza ed i loro operatori che ricadono nei seguenti settori:

1) Incompatibilità per il Soggetto erogatore:

- a) produzione e vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura (mangimi, fitofarmaci, concimi, macchine agricole ed attrezzature, animali da allevamento, ecc.) che hanno relazione con i temi trattati durante la consulenza;
- b) esecuzione di controlli, in affidamento o direttamente da parte di autorità pubbliche, aventi ad oggetto la condizionalità;

2) Incompatibilità per il personale tecnico utilizzato:

- a) rapporto di lavoro in corso, alle dipendenze dell'agricoltore beneficiario;
- b) titolarità/representanza legale o partecipazione finanziaria relativamente all'impresa agricola beneficiaria;
- c) esecuzione di controlli, in affidamento o direttamente da parte di autorità pubbliche, aventi ad oggetto la condizionalità;

4. Procedure

a. Modalità di presentazione della domanda

La domanda di riconoscimento alla fornitura di servizi di consulenza aziendale deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e presentata a:

Regione Piemonte
Assessorato all'Agricoltura, Tutela della Fauna e della Flora
Direzione Sviluppo dell'Agricoltura
Settore Servizi di Sviluppo Agricolo
C.so Stati Uniti, 21 - 10128 TORINO

La domanda deve essere redatta utilizzando apposito modello e corredata della seguente documentazione:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente;
- 2) relazione tecnica redatta e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente; la relazione tecnica deve indicare, con esclusivo riferimento alla fornitura di servizi di consulenza aziendale agricola:
 - elenco delle sedi legale ed operative;
 - numero e qualità di dotazioni informatiche, fotocopiatrici, telefono, fax, connessioni internet di ciascuna sede riportata in elenco;
 - dati anagrafici, titoli di studio, numero anni di esperienza professionale acquisita riferita alle tematiche dei campi di condizionalità, tipologia del rapporto di lavoro, relativi al responsabile tecnico e a ciascun operatore dello staff tecnico, avendo cura che i dati riportati coincidano con quanto indicato nei curricula professionali di cui al

- successivo punto 3);
 - denominazione delle imprese e/o enti specializzati con i quali sono stati stipulati degli accordi di collaborazione e tematiche di specializzazione (da compilare solo in presenza di accordi di collaborazione);
 - misure da adottare per garantire la libera accessibilità al servizio da parte di tutti gli imprenditori agricoli interessati (da compilare solo da parte degli organismi associativi);
- 3) curriculum professionale, redatto utilizzando apposito modello (e sottoscritto da ciascun soggetto interessato, del responsabile tecnico e di ciascun operatore dello staff tecnico; il curriculum professionale dovrà indicare gli studi compiuti, le specializzazioni, gli incarichi assolti e le esperienze professionali e formative pregresse con specifico riferimento alla consulenza aziendale agricola e ai campi di condizionalità;
- 4) scheda informativa, redatta utilizzando apposito modello e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa e/o ente specializzato con i quali sono stati stipulati accordi di collaborazione (convenzioni); la scheda informativa dovrà indicare l'attività tecnico-scientifico-professionale svolta, con specifico riferimento ai campi di condizionalità (da presentare solo se previsti);
- 5) copia degli accordi di collaborazione con imprese e/o enti specializzati (da presentare solo se previsti);
- 6) copia della delibera dell'organo amministrativo relativa alla nomina del responsabile tecnico od altro documento che comprova tale nomina;
- 7) bilancio e nota integrativa dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato o, nei casi previsti, ultima dichiarazione dei redditi presentata o conto economico con prospetto delle attività e passività aggiornato all'ultimo anno finanziario precedente alla sottoscrizione della domanda di riconoscimento.

La domanda deve essere presentata a mano o a mezzo raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla data di approvazione di apposita Determinazione dirigenziale che fissa detti termini.

Per data di presentazione della domanda s'intende, ai fini del presente procedimento amministrativo, la data del timbro postale di partenza o data del protocollo regionale se consegnata a mano entro le ore 12,00 della data di scadenza.

La modulistica necessaria sarà disponibile presso gli uffici della Direzione Regionale Sviluppo dell'Agricoltura e sul sito Internet della Giunta Regionale del Piemonte all'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/agri>, a partire dal giorno successivo alla data di approvazione della Determinazione dirigenziale sopra citata.

b. Istruttoria delle domande pervenute e riconoscimento dei Soggetti erogatori

L'istruttoria delle domande pervenute è svolta dai competenti uffici dell'Assessorato Agricoltura, Tutela della Fauna e della Flora.

Per ogni domanda viene redatto un verbale di istruttoria.

Con apposita Determinazione dirigenziale vengono riconosciuti i Soggetti, in possesso dei requisiti, che hanno raggiunto il minimo di punteggio previsto.

Verrà data pubblicità all'elenco dei Soggetti riconosciuti (pubblicazione sul periodico "Piemonte Agricoltura", sul sito WEB della Regione Piemonte, ecc.).

c. Controlli

Valgono quelli indicati nel testo della Misura Y del P.S.R.

I controlli, effettuati a livello di territorio provinciale, saranno effettuati dalle Province.

Qualora nel corso dei controlli vengano riscontrate irregolarità tali da causare la perdita totale o parziale dei requisiti di riconoscimento, l'ufficio competente per territorio notifica una contestazione al legale rappresentante del Soggetto erogatore, assegnando un termine congruo per eliminare le cause che hanno determinato l'irregolarità, pena la decadenza.

Nel caso in cui il soggetto erogatore non abbia regolarizzato la propria posizione entro il termine stabilito, l'ufficio competente per territorio lo notifica alla Direzione Regionale Sviluppo dell'Agricoltura.

Il Dirigente regionale della Direzione Regionale Sviluppo dell'Agricoltura, con propria determinazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, provvede a revocarne il riconoscimento.

5. Obblighi soggetti erogatori dei servizi di consulenza riconosciuti

I soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale riconosciuti possono pubblicizzare tale status solo dopo la concessione del riconoscimento da parte della Regione Piemonte e fino alla dichiarazione di decadenza.

Dopo la pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse i Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale che hanno documentato l'esistenza di accordi di collaborazione con imprese, liberi professionisti, studi professionali e/o enti specializzati, devono trasmettere tempestivamente all'ufficio competente della Direzione regionale una copia della convenzione definitiva stipulata con ciascuno di tali soggetti terzi.

I soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale devono comunicare all'Ufficio regionale competente, entro gli otto giorni successivi, ogni eventuale cambiamento significativo relativo ai requisiti su cui si basa il riconoscimento.

Tali cambiamenti possono comportare una nuova valutazione sul mantenimento dei requisiti, e, nel caso di perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dalle presenti istruzioni, l'adozione di un eventuale provvedimento di revoca del riconoscimento precedentemente concesso.

6. Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Direzione regionale è ammissibile, alternativamente:

- 1) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- 2) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.